UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GENOVA

N 2655/10 RG

PA 1						
IV 1	ю	n	4	na.	m	te:
1,7		v	w.i		εÆ	

17

Resistente: PREFETTURA DI GENOVA

Provincia di Genova in data 22.12.2005.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 03.06.2010, relativa al ricorso presentato da L, nato a in Equador il ° r 10.10.2, asseritamente domiciliato in Genova, L. 1, elettivamente domiciliato in Genova, L. 2/109, presso e nello Studio dell'Avv.to Damiano Fiorato e del Dott. Patr. Daniele Ferrari, che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti, contro il decreto di espulsione n 053197/Ca.A.11/Uff.Imm. emanato dal Prefetto della Provincia di Genova il 12.02.2010

Letti i motivi del ricorso, esaminati gli atti e documenti di causa, ascoltate le conclusioni delle parti.

Rilevato che il cittadino equatoriano , identificato a mezzo passaporto nC 206C 007, rilasciato in data 19.012004 dalle Autorità equatoriane, che ha dichiarato su apposito modulo plurilingue di essere entrato nel territorio della Stato attraverso il confine di Milano, sottraendosi ai controlli di frontiera, è stato espulso dal territorio dello Stato Italiano in quanto non ha ottemperato all'ordine di lasciare il T.N. emesso dal Questore della



Rilevato che in data 19 maggio 2010 il ricorrente ha presentato alla Questura di Genova istanza finalizzata al riconoscimento dello Status di rifugiato, in quanto oggetto nel suo paese di origine a persecuzioni riguardanti la sua condizione omosessuale.

Considerato che l'art. 10 della Costituzione italiana prevede, al comma 3, il diritto di asilo per lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana.

Rilevato che l'art. 3 della Costituzione Italiana riconosce fra i diritti della persona tutelati il diritto alla libertà sessuale.

Considerato che il diritto di asilo costituisce un diritto della persona che deve essere riconosciuto e tutelato nei confronti dello straniero, che dimostri la situazione dello Stato di provenienza e sia in attesa di una risposta definitiva riguardante il suo stato di rifugiato.

Rilevato altresi che riguardo al ricorrente non vi è ancora una risposta definitiva riguardo il suo status di rifugiato e che comunque nelle more egli ha il diritto all'asilo sul T.N. previsto dall'art.10 della Costituzione

Considerato che comunque, in caso di esito negativo della richiesta di asilo presentata è prevista l'emissione di un nuovo decreto di espulsione.

Considerato che i motivi addotti dal ricorrente sono legittimi in quanto dagli elementi prodotti in lattii dal ricorrente egli risulta perseguitato nel suo paese.



Rilevato infine che L vive da tempo sul territorio italiano, integrato socialmente e senza alcun problema con la giustizia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e annulla il decreto di espulsione del Prefetto di Genova n. 053097/ Cat.A.11/Uff. lmm. in data 12.02.2010 relativo a nato il . ' . 1 : in Equador.

Genova, 09.06.2010

Depositato in Cancelleria

IL CANCELLIENE C1 Detter Sergio Parterali

CRONO 9552 10 000. N. 839/10